



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Donatella Casablanca	Presidente
Dott. Eliana Romeo	Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente	Consigliere rel.

all'udienza del 15/04/2025

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **559/2023**:

tra

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentato/a e difeso/a
dall'avv. VERSACE TERESA

Appellante

contro

ML GROUP SOC. COOP. A R.L., rappresentato/a e difeso/a dall'avv. LETTIERI
FRANCESCO SAVERIO

INPS, rappresentato e difeso dall'avv. ATTANASIO MARIA CARLA

Appellati

ha pronunciato la presente

SENTENZA

con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di
consiglio

OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in
funzione di giudice del lavoro, n. 8395 del 2022

CONCLUSIONI: come da scritti in atti



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla ML GROUP SOC. COOP. A R.L. avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2019 90810608 24/00 del 2.10.2019, notificata il 23 ottobre 2019, ha dichiarato prescritte le pretese contenute negli atti sottesi all'atto di intimazione impugnato notificati prima del 2.10.2014.

1.1 Il Tribunale, in particolare, dopo aver limitato l'attenzione - condividendo l'eccezione di parziale difetto di giurisdizione sollevata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione - solo alle cartelle ed agli avvisi di addebito sottesi alla intimazione identificati nella comparsa di risposta dell'AdeR alle pagine 3 e 4 - ha valutato fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società opponente quanto alle cartelle ed agli avvisi notificati prima del quinquennio antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 2.10.2019, condividendo l'osservazione della società secondo cui la notificazione con modalità telematica può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi, condizione che era stata disattesa nel caso di specie dall'Agenzia con la notifica degli avvisi di intimazione avvenuta nel 2016 e nel 2019.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello l'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE lamentando l'erroneità della statuizione di inesistenza delle notifiche delle intimazioni di pagamento - interruttive della prescrizione - n. 09720169024138209000 e n. 09720199024851422000, in quanto notificate ai sensi dell'art. 26, comma 2, del dpr n. 602/73, che focalizza l'attenzione sull'individuazione del (solo) indirizzo PEC a cui rivolgere la notifica, con conseguente infondatezza della tesi secondo cui qualunque atto proveniente dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione debba provenire da un indirizzo di posta certificata risultante dai pubblici elenchi, richiamando a tal fine la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 15979 del 2022; ha, conseguentemente, censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto prescritti i crediti portati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta notificati prima del 2.10.2014 (segnatamente nn. 09720100325718119000,



09720100358617673000, 09720110035865227000, 09720110079720865000, 09720120324430031000, 09720130349776756000, 09420140110522818000, 39720112000326128000, 3942011001458203000, 3972011001736488000, 39720112003825857000, 39720112004665786000, 39720120012369835000, 3972012001445731000, 39720120025981702000, 39720130008562878000, 39720130014314932000, 39720130014359210000, 39720130020267639000, 39720130020326873000, 397201300204277000 e 39720140008023259000), tenuto conto che l'Agenzia aveva notificato, quali atti interruttivi, l'intimazione di pagamento n. 09720139098768336000, effettuata in data 04/07/2013 a mani di soggetto addetto alla sede, nonché le intimazioni di pagamento sopra citate n. 09720169024138209000 e n. 09720199024851422000, notificate rispettivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata della società il 22.4.2016 ed il 20.3.2019.

3. Si è costituita la ML GROUP SOC. COOP. A R.L. chiedendo il rigetto del gravame; ha, in via preliminare, rilevato che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha depositato atti interruttivi della prescrizione antecedenti al 4.7.2013, data di notifica del primo avviso di intimazione e che, quindi, ogni credito maturato ante 4.7.2008 deve ritenersi prescritto; ha, poi, evidenziato che la pronuncia delle Sezioni Unite del 2022 si riferisce a notifiche che non abbiano ingenerato nel destinatario incertezze in ordine alla provenienza della notifica e che nel caso di specie, provenendo la notifica degli avvisi di intimazione del 2016 e del 2019 da due diversi indirizzi PEC (notifica.lazio@pec.equitaliasud.it e notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it.), tale circostanza ha di certo ingenerato confusione nel destinatario.

4. Si è costituito l'INPS reiterando le conclusioni già rassegnate in primo grado.

5. Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.



6. L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.

7. In ordine all'unico motivo di gravame prospettato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con cui si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata che ha ritenuto illegittimo il procedimento notificatorio delle intimazioni di pagamento del 2016 e del 2019, in quanto non provenienti da un indirizzo PEC dell'Agenzia risultante dai pubblici registri, si osserva che, pronunciando su questione sovrapponibile a quella controversa in questa sede, con la recente sentenza n. 18684 del 3.7.2023, la Suprema Corte, ribadendo il proprio orientamento, già espresso con precedenti pronunce (Cass. SS.UU. n. 15979 del 2022), ha affermato che in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.

7.1 Precisa in particolare il giudice di legittimità che "... 2.1 In relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza elaborata da questa Corte prende le mosse dalla previsione di cui all'art. 3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell'atto.

Il primo comma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita



esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi».

Come questa Corte ha poi recentemente osservato (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia. 2.3. Tale essendo il tessuto normativo di riferimento, la ricorrente deduce quale fatto idoneo a determinare l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale la circostanza che l'indirizzo p.e.c. donde la stessa provenne non risultava inserito nel registro INI-Pec

Al riguardo, osserva anzitutto il Collegio che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata [...] risultante da pubblici elenchi».

Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione. (...)

Le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente.

2.5. D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della



riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica.

*Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente; di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente *ictu oculi* la provenienza (Cass. n. 982/2023).*

7.2 In applicazione dei principi di diritto formulati sul punto dalla Suprema Corte erroneamente il Tribunale ha ritenuto, quindi, illegittimo il procedimento notificatorio di cui alle intimazioni di pagamento del 2016 e del 2019, notificate alla odierna società appellata rispettivamente in data 22.4.2026 e 20.3.2019 dall'indirizzo PEC notifica.lazio@pec.equitaliasud.it e notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it; né la ML GROUP SOC. COOP. A R.L. ha evidenziato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dalla notifica (che ha raggiunto il suo scopo) effettuata dall'indirizzo utilizzato, che è immediatamente riconducibile all'agente di riscossione, comprendendo all'interno la esatta denominazione dell'ente.

7.3 Tenuto conto, quindi, della avvenuta interruzione della prescrizione avvenuta con la notifica delle intimazioni di pagamento n. 09720169024138209000 e n. 09720199024851422000, oltre che con la notifica della precedente intimazione n. n. 09720139098768336000 (effettuata in data 04/07/2013 a mani di soggetto addetto alla sede – v. doc. 19 fascicolo primo grado Agenzia - per come riconosciuto dalla stessa società appellata nella



propria comparsa di costituzione, in cui ha evidenziato che ogni credito antecedente al 4.7.2008 deve considerarsi prescritto), l'appello deve essere accolto; in parziale riforma della sentenza impugnata – ferma nel resto - deve, quindi, dichiararsi la debenza da parte della ML GROUP SOC. COOP. A R.L. degli importi di cui alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito (tutti notificati a far tempo dal 19.11.2010 – v. doc. in atti) sottesi all'intimazione di pagamento opposta nn. 09720100325718119000, 09720100358617673000, 09720110035865227000, 09720110079720865000, 09720120324430031000, 09720130349776756000, 09420140110522818000, 39720112000326128000, 3942011001458203000, 3972011001736488000, 39720112003825857000, 39720112004665786000, 39720120012369835000, 3972012001445731000, 39720120025981702000, 39720130008562878000, 39720130014314932000, 39720130014359210000, 39720130020267639000, 39720130020326873000, 397201300204277000 e 39720140008023259000.

8. Le spese di lite del doppio grado – liquidate come in dispositivo - seguono le regole della soccombenza.

P.Q.M.

-In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata – ferma nel resto - dichiara la debenza degli importi di cui alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta nn. 09720100325718119000, 09720100358617673000, 09720110035865227000, 09720110079720865000, 09720120324430031000, 09720130349776756000, 09420140110522818000, 39720112000326128000, 3942011001458203000, 3972011001736488000, 39720112003825857000, 39720112004665786000, 39720120012369835000, 3972012001445731000, 39720120025981702000, 39720130008562878000, 39720130014314932000, 39720130014359210000, 39720130020267639000, 39720130020326873000, 397201300204277000 e 39720140008023259000;

-Condanna la ML GROUP SOC. COOP. A R.L. alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e



dell'INPS, liquidate in € 2.800,00 in favore di ciascuna parte quanto al giudizio di primo grado ed in € 3.500,00 in favore di ciascuna parte quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%.

Roma, 15/04/2025

Il Consigliere estensore

Maria Vittoria Valente

Il Presidente

Donatella Casablanca

